



---

Dott. Paolo Alinovi  
Dott. Alberto Guiotto  
Dott. David John Ferrari  
Dott. Stefano Mattioli

Dott. Corso Maranghi  
Dott. Cristian Tundo

**Circolare Mensile n. 19-2019**

---

del 9 OTTOBRE 2019

## **OTTOBRE 2019 - PRINCIPALI ADEMPIMENTI**

**Studio Alinovi Guiotto Ferrari Mattioli**

**PARMA**

43121 viale Mentana, 148/B  
T. +39 0521 206160

**MILANO**

20121 via Dante, 4  
T. +39 02 45480107

[www.agfm.it](http://www.agfm.it) - [info@agfm.it](mailto:info@agfm.it)

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
15.10.2019	Versamento ritenute sospese per i terremotati del Centro Italia	<p>I titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, residenti nei Comuni delle Regioni Marche, Lazio, Abruzzo e Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 24.8.2016, devono effettuare i versamenti delle ritenute non operate dal sostituto d'imposta dall'1.1.2017 al 31.12.2017, senza applicazione di sanzioni e interessi.</p> <p>In alternativa, il versamento può avvenire fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi; entro il termine in esame occorre però versare le prime cinque rate. Su richiesta del lavoratore dipendente o assimilato, le somme da versare possono essere trattenute dal sostituto d'imposta.</p>
15.10.2019	Versamento tributi sospesi per i terremotati del Centro Italia	<p>I soggetti residenti nei Comuni delle Regioni Marche, Lazio, Abruzzo e Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 24.8.2016, non titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo e non esercenti attività agricole, devono effettuare i versamenti dei tributi sospesi fino al 31.12.2017, senza applicazione di sanzioni e interessi.</p> <p>In alternativa, il versamento può avvenire fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi; entro il termine in esame occorre però versare le prime cinque rate. Su richiesta del lavoratore dipendente o assimilato, le somme da versare possono essere trattenute dal sostituto d'imposta.</p>
15.10.2019	Versamento contributi sospesi per i terremotati del Centro Italia	<p>I soggetti operanti nei Comuni delle Regioni Marche, Lazio, Abruzzo e Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 24.8.2016 devono effettuare i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi INAIL, sospesi fino al 30.9.2017, senza applicazione di sanzioni e interessi.</p> <p>In alternativa, il versamento può avvenire fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi; entro il termine in esame occorre però versare le prime cinque rate.</p> <p>Su richiesta del lavoratore dipendente o assimilato, le somme da versare possono essere trattenute dal sostituto d'imposta.</p>
16.10.2019	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro l'1.7.2019;</li> <li>• la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 31.7.2019;</li> <li>• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.8.2019;</li> <li>• la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.9.2019.</li> </ul> <p>I soggetti titolari di partita IVA che non si sono avvalsi della</p>

		<p>proroga e che entro il 30.9.2019 hanno effettuato il versamento senza interessi delle rate scadenti entro tale data, devono effettuare il versamento della successiva rata, con applicazione dei previsti interessi.</p>
16.10.2019	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le ritenute alla fonte operate nel mese di settembre 2019;</li> <li>• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di settembre 2019 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.</li> </ul> <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2019 non è di almeno 500,00 euro.</p>
16.10.2019	Versamento ritenute sui dividendi	<p>I sostituti d'imposta devono versare le ritenute alla fonte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre luglio-settembre 2019;</li> <li>• corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre luglio-settembre 2019.</li> </ul>
16.10.2019	Versamento ritenute pregresse su redditi di lavoro dipendente e assimilati	<p>I contribuenti in regime forfettario ai sensi della L. 190/2014 devono versare la seconda delle tre rate delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti dall'1.1.2019 al 30.4.2019, trattenuta dalle retribuzioni corrisposte nel mese di settembre 2019, ai sensi dell'art. 6 del DL 30.4.2019 n. 34, conv. L. 28.6.2019 n. 58 (c.d. "Decreto Crescita").</p>
16.10.2019	Versamento rata saldo IVA 2018	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2018 (modello IVA 2019):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'ottava rata, se la prima rata è stata versata entro il 18.3.2019;</li> <li>• la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro l'1.7.2019;</li> <li>• la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 31.7.2019;</li> <li>• la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.9.2019.</li> </ul>
16.10.2019	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liquidare l'IVA relativa al mese di settembre 2019;</li> <li>• versare l'IVA a debito.</li> </ul> <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione</p>

		degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
16.10.2019	Tributi apparecchi da divertimento	I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute: <ul style="list-style-type: none"> <li>sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;</li> <li>in relazione agli apparecchi e congegni installati a settembre 2019.</li> </ul>
21.10.2019	Versamento imposta di bollo fatture elettroniche	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre luglio-settembre 2019. L'ammontare dell'imposta dovuta è reso noto dall'Agenzia delle Entrate all'interno del proprio sito, nell'area riservata al soggetto passivo IVA.
21.10.2019	Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali	I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verifica periodica abilitati devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verifica effettuate nel trimestre luglio-settembre 2019. La comunicazione deve avvenire: <ul style="list-style-type: none"> <li>in via telematica;</li> <li>direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.</li> </ul>
21.10.2019	Dichiarazione e versamento IVA per servizi di telecomunicazione o elettronici	I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, identificati in Italia, che prestano servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici a committenti non soggetti passivi IVA domiciliati o residenti nell'Unione europea, devono: <ul style="list-style-type: none"> <li>presentare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione per i servizi resi, relativa al trimestre luglio-settembre 2019;</li> <li>versare la relativa imposta.</li> </ul> La dichiarazione deve essere presentata: <ul style="list-style-type: none"> <li>in via telematica;</li> <li>anche in mancanza di operazioni.</li> </ul> Tale regime può essere applicato anche dai soggetti passivi domiciliati o residenti in Italia, ivi identificati, oppure dagli operatori extracomunitari con stabile organizzazione in Italia, per i suddetti servizi resi a committenti non soggetti passivi domiciliati o residenti negli altri Stati dell'Unione europea.
25.10.2019	Presentazione modelli 730/2019 integrativi	I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2019 integrativo: <ul style="list-style-type: none"> <li>per operare correzioni che comportano un minor debito o un maggior credito del contribuente</li> </ul>

		<p>rispetto alla dichiarazione originaria, ovvero per correggere errori “formali”;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche se il modello 730/2019 originario è stato presentato al sostituto d’imposta che presta direttamente assistenza fiscale oppure trasmesso direttamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate.</li> </ul> <p>Ai modelli 730/2019 integrativi presentati al CAF o professionista va allegata la relativa documentazione. Tuttavia, il modello 730/2019 integrativo può essere presentato direttamente dal contribuente qualora si debba modificare esclusivamente i dati del sostituto d’imposta oppure indicare l’assenza del sostituto d’imposta con gli effetti previsti per i contribuenti senza sostituto.</p>
25.10.2019	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativi al mese di settembre 2019, in via obbligatoria o facoltativa;</li> <li>• ovvero al trimestre luglio-settembre 2019, in via obbligatoria o facoltativa.</li> </ul> <p>I soggetti che, nel mese di settembre 2019, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i modelli relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2019, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;</li> <li>• mediante trasmissione telematica.</li> </ul> <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al 2018.</p>
28.10.2019	Versamento utili destinati ai Fondi mutualistici	<p>Le società cooperative e loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali riconosciute, con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, devono versare ai Fondi mutualistici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la quota del 3% degli utili di esercizio derivanti dal bilancio relativo all’anno precedente;</li> <li>• tramite il modello F24.</li> </ul> <p>Per i soggetti “non solari”, il termine di versamento è stabilito entro 300 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio.</p>
29.10.2019	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019	<p>I soggetti IRES “solari” che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2018 o in acconto per il 2019, relative ai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 31.7.2019, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• va effettuato entro il 30.11.2020;</li> <li>• comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.</li> </ul>
29.10.2019	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019	<p>I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle somme dovute a saldo per il 2018 o in acconto per il 2019, relative ai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 31.7.2019, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• va effettuato entro il 30.11.2020;</li> <li>• comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.</li> </ul> <p>Se entro il 31.7.2019 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con riferimento alla ordinaria scadenza, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell'1.7.2019;</li> <li>• entro il 30.11.2020;</li> <li>• con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.</li> </ul>
30.10.2019	Versamenti imposte da modelli REDDITI 2019, IRAP 2019 e IVA 2019	<p>I contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569,00 euro, oppure che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi "per trasparenza" ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, devono effettuare i versamenti di imposte e contributi, che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, con la maggiorazione dello 0,4%.</p> <p>Si tratta, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del saldo per l'anno 2018 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2019 relativo all'IRPEF, all'IRES, all'IRAP, alla cedolare secca sulle locazioni, all'IVIE e all'IVAFE;</li> <li>• del saldo per l'anno 2018 relativo alle addizionali IRPEF e dell'eventuale acconto per l'anno 2019 dell'addizionale comunale;</li> <li>• del saldo per l'anno 2018 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2019 relativo all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi";</li> <li>• del saldo per l'anno 2018 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2019 relativo all'imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;</li> <li>• delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. altre imposte sostitutive e addizionali), che seguono gli stessi termini delle imposte sui redditi;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale;</li> <li>del saldo IVA relativo al 2018, se non effettuato entro il 18.3.2019, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2019 e fino al 30.6.2019.</li> </ul> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
30.10.2019	Versamenti contributi INPS da modelli REDDITI 2019 PF	<p>Le persone fisiche che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569,00 euro, oppure che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi "per trasparenza" ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>saldo dei contributi per l'anno 2018;</li> <li>primo acconto dei contributi per l'anno 2019.</li> </ul> <p>La scadenza in esame riguarda anche i soci di srl:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>artigiane o commerciali, in possesso dei suddetti requisiti;</li> <li>anche se non sono in regime di "trasparenza fiscale".</li> </ul> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
30.10.2019	Versamento diritto camerale	<p>Le imprese individuali, le società di persone e i soggetti IRES, che beneficiano della proroga dei versamenti, devono effettuare il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, con la maggiorazione dello 0,4%.</p>
30.10.2019	Dichiarazione e versamento "exit tax"	<p>Le imprese che hanno trasferito la residenza all'estero e che entro il 30.10.2019 versano il saldo relativo all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia devono presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>relativa all'opzione per la sospensione o la rateizzazione dell'imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. "exit tax");</li> <li>unitamente alla relativa documentazione.</li> </ul> <p>In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.</p>
30.10.2019	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di ottobre 2019 e al pagamento della relativa imposta di registro;</li> <li>al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di ottobre 2019.</li> </ul>



		<p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.</p>
31.10.2019	Trasmissione telematica Certificazioni Uniche	<p>I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, qualora non ancora effettuato, le “Certificazioni Uniche 2019”, relative al 2018, che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.</p> <p>Si tratta, ad esempio, delle Certificazioni riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni;</li> <li>• le provvigioni;</li> <li>• i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto;</li> <li>• i redditi esenti.</li> </ul>
31.10.2019	Presentazione modelli 770/2019	<p>I sostituti d’imposta devono presentare all’Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il modello 770/2019;</li> <li>• in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.</li> </ul> <p>Ai fini dell’invio, il modello 770/2019 può essere suddiviso in un massimo di tre parti.</p>
31.10.2019	Regolarizzazione modelli 770/2018	<p>I sostituti d’imposta possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l’infedele presentazione dei modelli 770/2018, relativi al 2017;</li> <li>• le violazioni di omessa effettuazione delle ritenute, commesse nel 2018;</li> <li>• gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di ritenute del 2018.</li> </ul> <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte ad un ottavo del minimo, previste per le diverse violazioni;</li> <li>• la presentazione dell’eventuale dichiarazione integrativa.</li> </ul> <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nell’anno 2017, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;</li> <li>• nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.</li> </ul>
31.10.2019	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2019:</p>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro l'1.7.2019;</li> <li>• la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 31.7.2019;</li> <li>• la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.9.2019;</li> <li>• la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.10.2019.</li> </ul> <p>I soggetti non titolari di partita IVA che non si sono avvalsi della proroga e che entro il 30.9.2019 hanno effettuato il versamento senza interessi delle rate scadenti entro tale data, devono effettuare il versamento della successiva rata, con applicazione dei previsti interessi.</p>
31.10.2019	Presentazione domande per il "bonus pubblicità"	<p>Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare in via telematica al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, la documentazione per beneficiare del credito d'imposta relativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• agli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche <i>on line</i> e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali;</li> <li>• effettuati o da effettuare nel 2019.</li> </ul> <p>Non rileva l'ordine temporale di presentazione.</p>
31.10.2019	Trattenuta ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati	<p>I contribuenti in regime forfettario ai sensi della L. 190/2014 devono trattenere, dalle retribuzioni corrisposte nel mese di ottobre 2019, la terza e ultima rata delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti dall'1.1.2019 al 30.4.2019, ai sensi dell'art. 6 del DL 30.4.2019 n. 34, conv. L. 28.6.2019 n. 58 (c.d. "Decreto Crescita"). La rata delle ritenute che viene trattenuta dovrà essere versata entro il 18.11.2019.</p>
31.10.2019	Presentazione modelli TR	<p>I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello TR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativo al trimestre luglio-settembre 2019;</li> <li>• utilizzando il modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64421.</li> </ul> <p>Il credito IVA trimestrale può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• chiesto a rimborso;</li> <li>• oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24.</li> </ul> <p>Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di revisione legale.</p> <p>La presentazione del modello deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in via telematica;</li> <li>• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.</li> </ul>

31.10.2019	Trasmissione dati operazioni con l'estero	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti emessi nel mese di settembre 2019;</li> <li>• ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di settembre 2019.</li> </ul> <p>La comunicazione non riguarda le operazioni per le quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è stata emessa una bolletta doganale;</li> <li>• siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.</li> </ul>
31.10.2019	Trasmissione dati operazioni di commercio elettronico	<p>I soggetti passivi IVA che facilitano le vendite a distanza di beni tramite un'interfaccia elettronica (quale un mercato virtuale, una piattaforma o mezzi analoghi) devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle vendite a distanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, di valore fino a 150,00 euro, effettuate dal 13.2.2019 al 30.4.2019;</li> <li>• di beni importati o di beni all'interno dell'Unione europea, effettuate dall'1.5.2019 al 30.6.2019 e dall'1.7.2019 al 30.9.2019.</li> </ul>
31.10.2019	Credito d'imposta gasolio per autotrazione	<p>Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in relazione alle accise sul gasolio per autotrazione;</li> <li>• con riferimento al trimestre luglio-settembre 2019.</li> </ul> <p>Il credito d'imposta può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• chiesto a rimborso;</li> <li>• oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24.</li> </ul>
31.10.2019	Comunicazioni "monitoraggio fiscale esterno"	<p>Gli intermediari finanziari devono effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria, mediante il SID (Sistema di Interscambio Dati), dei dati relativi all'anno 2018 riguardanti i trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• eseguiti per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR;</li> <li>• di importo pari o superiore a 15.000,00 euro, sia che si tratti di un'operazione unica che di più operazioni che appaiono tra loro collegate per realizzare un'operazione frazionata.</li> </ul>

\* \* \*

Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per ogni approfondimento e/o chiarimento e, con l'occasione, porgiamo i nostri migliori saluti.

**AGFM**